Allegato "A" n. 46627 Rep. / n. 23154 Fasc.

Statuto

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'associazione denominata "Articolo 10 E.T.S.", con sede in Torino (TO), Via San Giovanni Battista La Salle n. 7.
2. L'associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "E.T.S.", all'atto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art.. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, la quale ispirandosi ai principi di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, della democrazia, della pace e della non violenza, dei diritti umani e della giustizia, della convivenza e del pluralismo delle culture e del dialogo interculturale, della cooperazione e della solidarietà fra i popoli, tutela i diritti inviolabili della persona, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività aventi ad oggetto:

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Si prefigge come scopo quello della tutela e assistenza sociale e socio-sanitaria di donne straniere, minori stranieri e nuclei familiari ad essi correlati con particolare attenzione a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.
3. L'Associazione si propone le seguenti **finalità**:
a. tutela dei diritti civili e accoglienza di donne straniere, minori stranieri e nuclei familiari ad essi correlati con particolare attenzione a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, in cui vi siano condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
b. promozione di attività, accoglienza, campagne, progetti sul territorio, di rete e consortili di accompagnamento e aiuto alle donne straniere, minori stranieri e nuclei familiari ad essi correlati con particolare attenzione a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, svantaggiati e non abbienti colpiti da esclusione sociale, discriminazioni di ogni tipo, violazione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali, calamità naturali,

guerre, violenza generalizzata;
c. promozione di attività, progetti sul territorio di avviamento al lavoro e all'autonomia delle donne straniere, minori stranieri e nuclei familiari ad essi correlati con particolare attenzione a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria;
d. promozione di attività, campagne e progetti di cooperazione e solidarietà internazionale fondati sulle relazioni tra comunità, la cooperazione decentrata, i gemellaggi tra esperienze della società civile e non governativa, e l'aiuto concreto in situazioni di emergenza umanitaria, di sostegno allo sviluppo, di costruzione e difesa dei diritti umani, di pacificazione nelle aree di conflitto;
e. promozione di attività a carattere educativo, culturale, sociale e politico di sensibilizzazione, informazione e formazione professionale per educatori professionali, operatori sociali e, più genericamente, professionisti del settore educativo e socio assistenziale relativamente a metodi sperimentati dall'associazione connessi al mondo dell'integrazione sociale dei migranti, della coesione sociale, dell'innovazione sociale e dell'ibridazione di impresa;
f. promozione di attività volte a favorire lo sviluppo di una rete che coinvolga gli enti pubblici e l'associazionismo civile per il sostegno dei temi promossi dall'associazione;
g. sostegno, anche economico, di progetti di enti terzi, pubblici o privati, affini ai fini istituzionali dell'associazione;
h. promozione di attività, progetti di accoglienza, accompagnamento socio educativo e di avviamento al lavoro di donne e famiglie italiane nell'ottica di favorire l'incontro con le donne e le famiglie straniere principali beneficiarie dell'attività dell'associazione, al fine di contribuire alla costruzione di legami sociali di affinità e solidarietà tra individui di cultura diversa (coesione sociale).
4. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del Codice.
5. L'associazione può convenzionarsi con gli enti locali, lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le Pro Loco e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale.
6. L'Associazione svolge la propria attività sul territorio nazionale.

ART. 3
(Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato.
3. L'ammissione di un nuovo associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli

organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria.
4. Non possono essere soci tutti coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli dell'associazione.
5. Ci sono quattro categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea),

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito),

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione),

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
4.I soci dovranno rispettare i principi di etica, responsabilità, partecipazione e relazione simmetrica:
a) Etica: ogni socio assume un atteggiamento non riducibile a slanci solidaristici o amorevoli di tipo irrazionale; ha come obiettivo i valori morali che conducono ad agire per il bene comune e alla convivenza solidale; ha l'intento razionale di fondare il proprio agire, le proprie scelte e il proprio comportamento durante il servizio offerto per l'associazione, rispetto ad una disciplina morale oggettiva;
b) Responsabilità: ogni socio deve porsi come dovere la cura e il prendersi cura dei destinatari dell'azione dell'associazione, come risposta responsabile verso l'Umanità tutta;
c) Partecipazione: ogni socio deve impegnarsi per una partecipazione attiva al perseguimento delle finalità dell'associazione, profondendo il proprio servizio nella forma e nei tempi per cui si è impegnato;
d) Relazione Simmetrica: il socio si appresta al suo servizio considerando la relazione con il destinatario dei servizi offerti dall'associazione come un individuo che si trova in uno stato temporaneo di difficoltà e di cui va preservata la dignità. L'azione

dunque non va intesa come profusa dall'alto verso il basso, ma come uno scambio di bisogni: il socio ha bisogno di partecipare attivamente e con senso di responsabilità alle finalità dell'associazione e il destinatario dell'azione ha bisogno di ricevere servizi che preservino la sua dignità.
5. I soci sono obbligati:
a) a rispettare e a far rispettare le norme dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

d) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione e che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e/o dal regolamento interno; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
c. per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorso un mese dall'eventuale sollecito scritto;
d. per causa di morte.
2. L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
3. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo e Revisore legale dei conti (facoltativo).

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avvisto scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

hanno voto.
3 Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea.
2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f) conferisce procure generali e speciali;
g) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
h) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
i) in caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire;
j) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

ART. 12

(Presidente)

1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 13

(Organo di controllo e Revisore Legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio e Risorse economiche)

1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 460/97.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia vigenti.

Visto per inserzione
Torino, 21 novembre 2022
In originale firmati:
= ROBERTO DI BENEDETTO

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -